

(N. 1245)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FORLANI)

e dal **Ministro della Sanità**

(ANIASI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FOSCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1980

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine del 1980, in base alla legge 8 agosto 1980, n. 441, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero dovuto attivare le unità sanitarie locali per consentire, a decorrere dal 1° gennaio 1981, l'assistenza sanitaria da parte dei comuni, tramite le unità sanitarie locali.

Tuttavia non tutte le Regioni hanno, per difficoltà varie, potuto attuare il complesso disegno riformatore previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quindi il Governo si è posto il problema dell'esigenza

di garantire l'assistenza a tutti i cittadini senza soluzione di continuità approvando l'unito decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge.

Rispetto alla scelta di prorogare i poteri dei commissari liquidatori degli enti mutualistici, si è preferito, nel rispetto della potestà regionale discendente dall'articolo 117 della Costituzione, prevedere, per quelle Regioni che sono in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge n. 833 e dalle successive leggi nn. 33 e 441 del 1980, l'attivazione di un loro autonomo potere di gestire in forma

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commissariale l'assistenza sanitaria fino all'effettiva entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Viene così a cessare definitivamente l'attività commissariale liquidatoria degli enti mutualistici disciolti e le Regioni sono poste di fronte all'urgenza di attivare a livello territoriale le strutture operative dei comuni preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 833.

La gestione commissariale regionale non è quindi prefissata in termini temporali, ma soltanto in relazione al graduale funzionamento delle unità sanitarie locali e comunque può durare al massimo fino al 30 giugno 1981.

La gestione straordinaria commissariale prevede l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni già proprie dei commissari degli enti soppressi, con facoltà di nomina (art. 1) di sub-commissari a livello provinciale per la gestione dell'assistenza già degli enti e delle casse mutualistiche locali (casse mutue per i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

I commissari e sub-commissari sono di nomina regionale ed il decreto si limita ad indicare l'area dei nominandi tra dirigenti degli enti soppressi transitati ai ruoli regionali del personale delle unità sanitarie locali. La scelta, che è sostanzialmente fondata sull'esigenza temporale di affidare il complesso meccanismo erogativo dell'assistenza a chi professionalmente l'ha gestita nel pregresso sistema, non vuole essere una indicazione preferenziale per il momento burocratico della gestione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede altresì la prorogazione, al massimo fino al 31 marzo 1981, della gestione commissariale di liquidazione degli enti disciolti in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 77, terzo e quarto comma, della legge n. 833.

In tale periodo i commissari liquidatori di detti enti sono tenuti, a richiesta delle Regioni, a fornire la collaborazione di supporto per l'avvio concreto delle unità sanitarie locali. I relativi oneri sono a carico delle Regioni richiedenti.

L'articolo 2 prevede anche l'eventualità che il governo regionale non sia sollecito alla nomina dei commissari. In tal caso viene attivata la potestà del commissario del Governo quale espressione del potere sostitutivo statale, già previsto dall'articolo 5, quarto comma, della legge n. 833.

Il decreto, inoltre, prende in considerazione particolare i problemi dell'assistenza psichiatrica, prevedendo, a richiesta delle Regioni, (articoli 3 e 4) la prorogazione, al massimo fino al 31 dicembre 1981, dell'attività delle strutture pubbliche psichiatriche. Tale proroga è condizionata alla presentazione al Ministero della sanità del programma di attivazione dei presidi e servizi territoriali alternativi alle predette strutture pubbliche. In tale periodo, in attesa delle realizzazioni sul territorio, gli infermi di mente possono essere riammessi al ricovero nelle strutture ospedaliere specifiche, pubbliche e private, previa motivata relazione — da verificare da parte di appositi servizi delle Regioni — sulla necessità del ricovero.

L'articolo 5 prevede, poi, i tempi per l'effettivo trasferimento delle funzioni finora svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

La determinazione dei contingenti del personale dei predetti enti da trasferire all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e ai servizi delle unità sanitarie locali, da attuare con decreto interministeriale (sanità e lavoro), è il termine dal quale dopo 60 giorni le predette funzioni verranno effettivamente gestite sia dallo Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro che dalle unità sanitarie locali. Fino a tale data sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC.

Con l'articolo 6 del decreto, tenuto conto che gli investimenti per nuove strutture ospedaliere sono stati bloccati fino all'approvazione del piano sanitario nazionale dall'articolo 54 della legge n. 833 (come integrato dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), è stata prevista la pos-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sibilità di deroga al divieto di investimenti. E ciò per corrispondere alle esigenze venutesi a determinare con le remore nell'approvazione del piano sanitario nazionale.

Ai commissari e sub-commissari di cui all'articolo 1 sono attribuite anche le funzioni relative all'assistenza sanitaria all'estero, fino a quando i comuni non possano assumerle in forza della delega loro conferita ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 (art. 7).

Collateralmente, per le relative funzioni statali in materia, il Ministero della sanità, che non dispone di sufficiente personale, è autorizzato ad avvalersi dal 1° gennaio 1981 del personale addetto ai relativi servizi presso gli enti disciolti, e ciò per evitare un trasferimento traumatico delle funzioni già svolte dai predetti enti all'organo statale.

Tale personale — i cui oneri nella fase prevista restano a carico delle amministrazioni di destinazione — potrà optare per il ruolo speciale del Ministero di cui all'articolo 24 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero della sanità, che per tali funzioni si avvarrà provvisoriamente anche degli uffici e dei mezzi strumentali del soppresso INAM, è autorizzato a definire transattivamente le partite di credito e di debito per l'assistenza sanitaria erogata all'estero dai paesi CEE e da quelli legati in materia all'Italia da accordi bilaterali, nonchè a definire i rimborsi ai cittadini che di tale assistenza hanno fruito all'estero nel 1980. Gli oneri relativi sono a carico della gestione di liquidazione presso il Ministero del tesoro.

È stato, poi, previsto in 30 miliardi l'onere per l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini italiani e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Considerata la struttura particolarmente complessa delle casse marittime esistenti e l'attuazione, tuttora in corso, della ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 1980, è prevista (art. 8) la proroga, fino al 30 giu-

gno 1981, delle gestioni sanitarie delle casse marittime, salvo che il Ministro della sanità ne disponga l'anticipata cessazione.

I commissari dovranno operare con osservanza delle direttive emanate dal Ministero della sanità.

Per il finanziamento è prevista l'utilizzazione, da parte dei commissari, delle disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980, salvo necessarie integrazioni da parte del Ministero della sanità.

All'atto della cessazione delle funzioni dei commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime, subentrano i commissari e sub-commissari di cui all'articolo 1 nelle funzioni attribuite alle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980.

L'articolo 9 sospende fino al 28 febbraio 1981 il trasferimento ai comuni dei beni di quegli enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano avanzato istanza di riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Se entro tale termine il riconoscimento non è concesso, gli stessi diventano strutture delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 833.

Gli articoli seguenti sono da porre in diretta relazione con quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, in base al quale l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro vede incrementare la propria attività.

Per tali motivi, con l'articolo 10 si provvede ad attuare una diversa organizzazione di quell'Ufficio ed una nuova ripartizione delle funzioni cui possono essere assegnati i dirigenti superiori, ferma restando l'attuale dotazione organica dei predetti dirigenti.

Con l'articolo 11, in relazione al fatto che la maggior parte del personale degli enti soppressi è stata assegnata alle Regioni, ai presidi sanitari e ad altri enti pubblici, ed al fine di assicurare i mezzi per il necessario funzionamento dell'Ufficio stesso, viene pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto un quadro speciale nel quale dovrebbe confluire sia il personale già appartenente ai ruoli unici, sia i giovani assunti per effetto della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

La previsione in parola non comporta nuovi oneri, posto che trattasi di personale già utilizzato nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Infine, l'articolo 12 tende ad evitare che, nel periodo intercorrente fra la data di soppressione dei ruoli unici (31 dicembre 1980) e la data di adozione da parte delle singole amministrazioni interessate dei decreti di inquadramento, venga a mancare qualsiasi struttura amministrativa avente il compito di corrispondere le retribuzioni al personale appartenente ai ruoli unici stessi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile.

Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto nell'articolo 8 del presente decreto.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 31 marzo 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per gli eventuali adempimenti di gestione connessi all'attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle Regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse

assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, la definizione delle posizioni delle casse mutue aziendali affidatarie e l'attività derivante dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Il commissario unico ed i sub-commissari sono nominati, entro il 31 dicembre 1980, dal presidente della Giunta regionale o provinciale fra i dirigenti degli enti o casse gestioni disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Mancando la nomina a cura del presidente della Giunta, vi provvede il commissario del Governo.

Art. 3.

I termini di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati di sessanta giorni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le Regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dal primo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma può, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, disporre la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Nelle Regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga dei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica, solo previa certificazione recante le motivazioni che giustificano il ricovero rilasciata da uno dei servizi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla Regione competente per territorio.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In quest'ultimo caso è facoltà dei servizi di cui al primo comma concordare i criteri generali del programma terapeutico.

Art. 5.

L'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 61° giorno successivo alla emanazione del decreto del Ministro della sanità previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Fino alla stessa data sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere, nonchè le funzioni di competenza statale svolte dall'ANCC.

Art. 6.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe possono essere consentite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Art. 7.

I commissari e i sub-commissari di cui all'articolo 1 del presente decreto svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppressi.

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa. Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma, il Ministro della sanità è autorizzato ad utilizzare, in via provvisoria, locali, materiale d'uso, attrezzature e beni mobili della sede della direzione generale del soppresso INAM.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della CEE e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Il Ministero della sanità, a partire dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti relativi all'anno 1980 e precedenti il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione; ai predetti uffici e al segretariato si applica il disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 8.

I termini previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1981 ed al 1° luglio 1981.

Il Ministro della sanità con proprio decreto può disporre, anche prima del 30 giugno 1981, la cessazione dell'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria dei commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

I commissari di cui al comma precedente devono assicurare, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, l'attuazione delle direttive dei competenti organi del Ministero della sanità volte alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti, il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul capitolo 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

I commissari ed i sub-commissari di cui all'articolo 1 del presente decreto svolgono le funzioni attribuite alle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, a partire dalla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte dei commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

Art. 9.

Per gli enti ospedalieri che alla data del presente decreto hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino al 28 febbraio 1981 le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge.

Le gestioni degli enti ospedalieri indicati nel precedente comma, di cui la legge regionale prevede il trasferimento alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono affidate a commissari straordinari, nominati dai presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, che sostituiscono gli organi di ordinaria amministrazione.

Le procedure di cui al primo comma sono riprese, qualora entro la predetta data non sia intervenuto il riconoscimento del carattere scientifico.

Art. 10.

In relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441:

— la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	n. 39
capo servizio	» 10
direttore di ragioneria centrale	» 28
direttore di ragioneria regionale	» 20
dirigente segreteria ragioniere generale dello Stato	» 1

— i posti nella qualifica di dirigente generale di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della predetta tabella, sono determinati in numero di sette.

Art. 11.

Per le maggiori esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un quadro speciale ad esaurimento per l'iscrizione del personale appartenente ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e successive modificazioni, nonché del personale giovanile assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, numero 285, e successive modificazioni e integrazioni, che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La dotazione organica del predetto quadro speciale è stabilita in complessive 200 unità.

La ripartizione per qualifiche funzionali della suddetta dotazione organica e la tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale e le posizioni possedute dagli interessati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

L'inquadramento alle singole qualifiche è effettuato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione, secondo l'ordine determinato dall'anzianità complessiva posseduta.

Al personale inquadrato nel quadro speciale di cui al primo comma si applicano le disposizioni sul trattamento economico di attività di servizio di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e quelle di previdenza e di quiescenza per i dipendenti statali contenute, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, nn. 1032 e 1092.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'articolo 24-*quinquies* introdotto nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 24-*quinquies* della legge stessa, spettanti al predetto personale si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti ca-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980.

PERTINI

FORLANI — ANIASI — FOSCHI —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI